

ORDINE DI ESIBIZIONE DI ATTI CONSERVATI IN ORIGINALE DAL NOTAIO

LEO Mauro

UFFICIO STUDI

Quesito n. 6127/C

ORDINE DI ESIBIZIONE DI ATTI CONSERVATI IN ORIGINALE DAL NOTAIO

Si chiede all'Ufficio Studi di esprimere un parere in ordine alle modalità con le quali ottemperare all'ordine dell'Autorità Giudiziaria di produrre gli atti conservati in originale dal notaio, nell'ambito di un procedimento civile. Nel caso di specie il Giudice Istruttore ha richiesto al notaio – con l'ordinanza emessa ex artt. 217 e 218 cod. proc. civ. – il deposito presso la cancelleria, di un atto notarile in originale (verbale di pubblicazione di testamento olografo) al quale è allegato il documento di comparazione (il testamento olografo) nel suddetto procedimento.

Preliminarmente sembra opportuno procedere ad una ricostruzione del complesso normativo di riferimento.

Viene innanzitutto in considerazione l'art. 218 cod. proc. civ. che, nell'ambito del procedimento per la verifica della scrittura privata, dispone che il G.I. può disporre il deposito del documento di comparazione in originale presso la cancelleria, anche quando tale documento si trovi presso un pubblico depositario (come appunto il notaio). In tale caso, tuttavia, se l'asportazione del documento è vietata, la comparazione dovrà eseguirsi presso il pubblico depositario secondo le istruzioni impartite dal giudice.

L'art. 218 è poi integrato dall'art. 98 disp. att., cod. proc. civ. che disciplina il *modus operandi* per procedere al deposito in cancelleria, quando non sussista il divieto di asportare il documento dal pubblico depositario. Si prevede quindi che quest'ultimo estrae copia autentica del documento da depositare e il cancelliere, "verificata" la copia (in realtà sembra evidente che tale "verifica" altro non è che una semplice collazionatura con l'originale in deposito) redige apposito verbale al quale viene allegato l'originale, mentre la

copia del documento resta al depositario (al quale viene anche consegnata una copia del verbale) che avrà così la possibilità di continuare a rilasciare copie autentiche del documento (ancorché si tratti di copia della copia autentica, facente fede come l'originale ex art. 2714 co. 2 c.c.).

Un espresso divieto di asportazione degli atti depositati presso il notaio, emerge dall'art. 66 della legge notarile che – sulla base del dovere di conservazione degli atti disciplinato dall'art. 61 della stessa legge – recita testualmente: “il notaio non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 70, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge”.

Lo stesso divieto, peraltro, è stato di recente ribadito (e probabilmente rafforzato) per i notai e per tutti i pubblici depositari, dall'art. 36 della legge di semplificazione per il 1999 (legge 24 novembre 2000, n. 340). Tale disposizione – spesso trascurata, nonostante sia di generale applicazione – stabilisce che “salvo autorizzazione o ordine della competente autorità giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (il rinvio è agli articoli 127 ss. L.N. che autorizzano il notaio, per ragioni legate all'ispezione periodica degli atti, a portare fuori dallo studio gli originali) è fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati”.

A ben vedere l'art. 66 L.N. e l'art. 36 della legge 340/2000 non sono in conflitto tra loro, tali norme stabilendo in realtà lo stesso divieto (di asportare gli originali custoditi da pubblici depositari) formulato da entrambe le norme in termini non assoluti.

Sotto quest'ultimo profilo sembra quasi che le due disposizioni si integrino a vicenda; l'art. 66 L.N., laddove prevede che è possibile rimuovere gli originali “nei casi e nei modi determinati dalla legge”, sembra idealmente rinviare proprio al disposto dell'art. 36, che individua nelle fattispecie ivi menzionate le cause idonee a derogare al successivo divieto. Per cui nonostante il divieto di asportazione degli originali introdotto da questa disposizione, questi potrebbero essere tenuti a produrre l'originale del documento solo se a) autorizzati dal giudice, b) se questo gli abbia impartito un ordine ovvero c) se il notaio sia chiamato a produrre gli originali presso l'archivio notarile per l'ispezione periodica.

Al contrario l'aspetto sul quale l'art. 36 della legge di semplificazione del 1999 differisce dall'art. 66 L.N. attiene alle modalità di produzione dell'originale: mentre per la legge notarile non sussistono alternative alla produzione dell'originale quando questo debba essere depositato, per la legge di semplificazione l'alternativa alla produzione dell'originale è il deposito al posto di questo di una copia conforme.

Recita infatti l'art. 66, al secondo e terzo comma, che “quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaio, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'originale dal capo dell'archivio notarile del distretto. Di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito. ...Il notaio ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinché vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne

altre copie, deve fare menzione in esse del detto processo verbale” (è evidente che l’art. 98 disp. att. c.p.c. ha sostanzialmente riprodotto tale disposizione).

L’art. 36, al secondo comma, stabilisce invece che “in tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto, salvo specifico ordine della competente autorità giudiziaria, mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario”.

A fronte della nettezza del precetto, appare difficile negare la portata innovativa dell’art. 36 rispetto agli artt. 66 L.N. e 98 disp. att. c.p.c.; pertanto nell’ipotesi in cui il notaio debba presentare l’originale del documento, la procedura dell’art. 66 L.N. lascia ormai spazio a quella notevolmente più semplificata della legge 340/2000, sicché al posto dell’originale può essere prodotta una copia del documento.

A rigore potrebbe anche sostenersi, coerentemente con la ricostruzione normativa sin qui prospettata, che il notaio al quale venga richiesto di esibire l’originale del testamento olografo (unitamente al verbale di pubblicazione del testamento stesso), ottemperi all’ordine giudiziario in modo conforme a legge se depositi in cancelleria direttamente la copia conforme del documento richiesto, invocando l’applicazione della *fictio* di cui all’art. 36 della legge 340/2000.

Tuttavia tale ricostruzione, tutelando esclusivamente le ragioni del notaio pubblico depositario (che potrebbe avere non poche difficoltà ad estrarre l’originale rilegato in volume con altri originali), non le contempera con quelle della giustizia che, nel caso di specie, sono quelle legate alla necessità di procedere ad una efficace comparazione tra scritti, difficilmente realizzabile se ciò dovesse attuarsi sulla base di una copia conforme e non dell’originale (salvo, ovviamente, quello che dovesse in concreto ritenere il CTU eventualmente nominato dal G.I. ex art. 217 c.p.c.).

Per cui se il G.I. dovesse realmente avere bisogno della comparazione con l’originale, il punto di emersione tra questa insopprimibile esigenza e quella del notaio depositario, è rappresentato dall’inciso dell’art. 36 co. 2, in cui la regola generale sopra ricordata dell’esibizione della copia al posto dell’originale viene disattivata da uno “specifico” ordine del giudice. Ma non nel senso che l’interesse pubblico alla migliore conservazione degli atti sia più cedevole rispetto all’altro interesse pubblico al buon andamento della giustizia; ma nel senso che quello “specifico ordine dovrà tendere al giusto punto di equilibrio tra evitare un pregiudizio al terzo depositario (cfr. art. 118 c.p.c.) e realizzare una efficiente istruzione probatoria.

In conclusione, mentre l’ordine del giudice contenuto nel primo comma dell’art. 36 della legge 340/2000 è necessario per derogare al generale divieto di asportazione dell’originale fuori dal luogo dove è conservato, lo “specifico” ordine del secondo comma dello stesso articolo (che opportunamente dovrà risultare in modo espresso dal provvedimento), è indispensabile per disattivare la regola generale che autorizza il pubblico depositario a produrre la copia al posto degli originali.

Specifico ordine che apparirebbe invero pienamente giustificato solo quale “scelta residuale”, quando cioè alla comparazione non sia possibile procedere né con la copia conforme dell’originale, né con il rimedio previsto

dal secondo comma dell'art. 218 c.p.c., in cui alla comparazione si provvede con l'originale, ma presso il luogo dove questo si trova custodito.